

DELIBERA N. 42/23/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
JAMENDO S.A. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 2, E 8,
COMMI 1 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35
(CONTESTAZIONE 09/22/DSDI/ N°PROC. 11/GG)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (di seguito, anche *“Direttiva Barnier”*);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTI, in particolare, gli articoli 4, comma 2, ed 8, commi 1 e 3 del Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge

4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 19 che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il *Decreto*;

VISTO in particolare il considerando n. 15 della Direttiva Barnier: *“i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Tali entità di gestione indipendenti che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra le altre cose perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti (...)”*;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante *“Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno”*, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera 173/22/CONS del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (di seguito, anche *Linee guida*);

VISTO l'atto di contestazione n. 09/22/DSDI/PROC.11/GG alla società Jamendo S.A. notificato in data 8 agosto 2022 (ns. prot. n. 0246738 del 22 agosto 2022);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con segnalazione pervenuta in data 22 ottobre 2021 (prot. n. 0422262 del 26/10/2021), la LEA – Liberi Editori Autori ha denunciato, tra le altre, la condotta della Jamendo S.A. (di seguito solo Jamendo o la Società) la quale avrebbe, a giudizio della denunciante, *“intrapreso attività di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore su opere musicali, all'interno del territorio italiano”*, pur senza avere segnalato l'avvio della propria attività all'Autorità, come previsto dall'art. 8, comma 3, del Decreto

e pertanto senza essere iscritta all'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui sopra.

Con una richiesta di informazioni trasmessa in data 27 gennaio 2022 (prot. n. 0029044), l'Autorità invitava la società Jamendo a chiarire la natura delle attività svolte e dei servizi promossi e, nel caso fosse esercitata attività di intermediazione, ad esporre le tipologie di diritti amministrati, gli utilizzi delle opere per i quali gli stessi vengono gestiti, i territori, e ad inviare altresì copia dello statuto. Il riscontro è stato fornito dalla Jamendo in data 14 febbraio 2022 (nota prot. n. 0049210).

Nel corso degli approfondimenti preistruttori, l'Autorità ha accertato che Jamendo risulta essere una società avente sede in L-1930, Lussemburgo, 76, avenue de la Liberté, il cui oggetto sociale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, è riportato come amministrazione a scopo di lucro di diritti d'autore e di diritti connessi per conto di diversi titolari, con particolare riferimento agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di fonogrammi. Inoltre, Jamendo risulterebbe essere qualificabile come una entità di gestione indipendente, ai sensi della normativa lussemburghese in materia, di cui alla legge 25 aprile 2018, che ha trasposto in Lussemburgo la direttiva 2014/26/UE, fornendo all'art. 3, commi 1 e 2, la definizione di organismo di gestione collettiva e di entità di gestione indipendente. Peraltro, tale valutazione sembra ricevere ulteriore conferma anche dal Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa - Ordinanza di Rinvio Pregiudiziale del 5 gennaio 2022 – LEA v Jamendo, laddove il giudice definisce la Jamendo una “[...] *entità di gestione indipendente di diritti autoriali di diritto lussemburghese ed opera in Italia dal 2004 prefiggendosi di mettere in contatto artisti e appassionati di musica di tutto il mondo con l'obiettivo di creare una community internazionale di musica indipendente*”.

A ciò si aggiunga che lo Statuto di Jamendo include anche l'attività di amministrazione a scopo di lucro di diritti connessi al diritto d'autore e che pertanto, essendo tale attività esclusa dalla riserva dell'art.180 della LDA, il suo svolgimento in Italia è consentito anche alle entità di gestione indipendente, presupponendo, tuttavia, la segnalazione di inizio dell'attività, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del Decreto, e la conseguente iscrizione all'elenco pubblicato dall'Autorità ai sensi dell'art. 40, comma 3, dello stesso Decreto.

Per le ragioni sopra descritte, l'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta da parte di Jamendo rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 8, commi 1 e 3, del Decreto. Per l'inosservanza dell'art. 4, comma 2, è previsto che l'Autorità applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000,00 (ventimila/00) a Euro 100.000,00 (centomila/00), secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Decreto. L'Autorità ha pertanto inviato l'atto di contestazione 09/22/DSDI/PROC. 11/GG, notificato a mezzo raccomandata internazionale in data 8 agosto 2022.

2. Deduzioni della società

La Società ha trasmesso una propria memoria difensiva acquisita in data 11 ottobre 2022 (nota prot. n. 0290236), per il tramite degli avvocati Mattia Dalla Costa e Alessia Ferraro di CBA Studio Legale e Tributario, sito in Padova, Galleria Borromeo n.3, incaricati mediante procura speciale del 6 ottobre 2022.

In particolare, la Società ha rappresentato;

- a) La contrarietà della norma italiana rispetto al diritto europeo.

Secondo la Società, la normativa italiana in materia di intermediazione di diritti d'autore si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario in quanto l'esclusione delle EGI dall'intermediazione del diritto d'autore contenuta nell'art.180 LDA costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi e non sarebbe conforme alla Direttiva 2014/26/UE. Su tale questione, con ordinanza del 5 gennaio 2022, il Tribunale ordinario di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, in accoglimento dell'istanza di Jamendo, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea un quesito pregiudiziale attinente all'interpretazione della suddetta Direttiva, nell'ambito del procedimento cautelare RG 58708/2021 instaurato da LEA contro Jamendo con ricorso ex artt. 156 e 163 LDA.

- b) Non riconducibilità dell'attività di Jamendo alla intermediazione del diritto d'autore o di diritti connessi.

Jamendo asserisce che il proprio servizio ha come suo scopo quello di *“distribuire e di licenziare nel mondo opere musicali di titolarità di autori/artisti indipendenti che non sono associati ad alcuna società di gestione collettiva e/o entità di gestione indipendente, nonché di alcuni artisti/autori che sono associati in via non esclusiva ad organizzazioni di gestione collettiva”*. A detta della Società tale attività si configura come una “gestione diretta” dei mandati conferiti dai titolari dei diritti, servizio quest'ultimo che, sempre a giudizio di Jamendo è consentito dalla LDA, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'art.180, il quale prevede la facoltà dell'autore di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge, e pertanto tale attività non è pregiudicata dall'esclusiva riservata alla SIAE e agli altri OGC dal primo comma del medesimo articolo. Tale principio è altresì affermato dal considerando 9 della Direttiva Barnier, secondo il quale le disposizioni della direttiva non precludono la possibilità per i titolari di gestire i propri diritti individualmente. Anche il Decreto 35/2017 è chiaro nel prevedere che l'affidamento della gestione dei diritti ad un OGC o una EGI costituisce per il titolare dei diritti una possibilità e non un obbligo (art.4, commi 1 e 2). Inoltre, a giudizio di Jamendo, l'utilizzo di licenze *“Creative commons”*, non utilizzando le esclusive, non può essere inquadrato nella gestione collettiva e dunque non rientra nell'ambito applicativo delle norme a tutela del copyright e sulla intermediazione dei diritti.

- c) Le diverse finalità dei servizi Jamendo Music e Jamendo Licensing rispetto a quelle offerte dagli OGC e dalle EGI

Secondo quanto riportato dalla Società, la principale finalità di Jamendo consiste nella possibilità per gli autori di mettere a disposizione i propri brani sulla piattaforma

Jamendo Music, la quale in questo modo consente a chiunque di poter accedere ad un ampio catalogo per uso personale e secondo le condizioni delle licenze applicate. L'autore, tuttavia, può decidere di registrarsi anche al servizio Jamendo Licensing, sottoscrivendo un Contratto di Distribuzione, scegliendo tra due diversi programmi commerciali "Catalog" ed "In store". Nella registrazione l'autore garantisce di non essere affiliato ad alcuna società di gestione collettiva né di avere alcun vincolo contrattuale con tali entità di tale tipo o con nessuna azienda privata (in particolare emittenti, piattaforme di distribuzione, produttori o marchi) tale da impedire loro l'utilizzo del programma Jamendo Licensing nel mondo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta si conferma la violazione da parte della società Jamendo. In particolare:

- a) quanto alla incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria, preme rilevare che tale questione non risulta incidere nel merito delle valutazioni inerenti al caso di specie in quanto, come noto, l'Autorità è chiamata a vigilare sul rispetto della normativa attualmente vigente. In proposito, vengono in rilievo gli articoli 40 e 41 del Decreto, allorché prevedono in capo all'Autorità l'obbligo di vigilare e, ove ne ricorrano i presupposti, di sanzionare i soggetti che contravvengono allo stesso, e peraltro occorre fare riferimento al principio cardine del *tempus regit actum* per poter correttamente perimetrare, sotto un profilo temporale, il plesso delle norme cui devono sottostare i soggetti regolati, al fine di poter garantire regole certe a questi ultimi e di conferire carattere di certezza all'azione amministrativa. In tale prospettiva giova poi ricordare che, quanto alla natura e alla portata delle funzioni attribuite dal Decreto all'Autorità, quest'ultima si limita ad applicare la normativa primaria definita dal Legislatore, che nel caso di specie si risolve, in via generale, nelle prescrizioni inerenti agli adempimenti procedurali cui devono sottostare le EGI per poter operare nel mercato italiano, e in via subordinata, nella riserva di legge prevista per l'attività di intermediazione dei diritti d'autore a favore degli OGC dall'articolo 180 della LDA. Con riferimento a quest'ultimo profilo, quindi, impregiudicata ogni valutazione di merito in ordine alla compatibilità di tale ultima disposizione con la disciplina comunitaria di riferimento, appare pacifico che, nell'ambito del presente procedimento, l'attività dell'Autorità deve essere necessariamente inquadrata e limitata alla verifica del rispetto, da parte di Jamendo, delle prescrizioni previste dalla normativa attualmente in vigore, non lasciando quest'ultima, alcun margine di discrezionalità in tal senso in capo all'Autorità. Pertanto, nell'ambito del procedimento in questione, le eccezioni di incompatibilità sollevate dalla Società non sono da considerarsi pertinenti con il caso di specie, né tanto meno giustificative delle condotte tenute dalla Jamendo, in quanto la stessa, per poter operare nel mercato nazionale, è tenuta ad attenersi alle prescrizioni del quadro normativo di riferimento attualmente vigente, ovvero al Decreto;

b) in merito alla qualifica di Jamendo come entità di gestione indipendente, prima di tutto, occorre sottolineare come Jamendo abbia in un primo momento sostenuto, nel corso del procedimento, di non operare come EGI, né Italia né negli altri Paesi (tale posizione è stata espressa sia in sede di audizione del 15 novembre 2022, sia nella risposta alla prima richiesta di informazioni fornita in data 11 gennaio 2023, (ns. prot. n. 0007385 del 12 gennaio 2023)). Solo in un secondo momento (con la risposta alla seconda richiesta di informazioni fornita in data 6 febbraio 2023 (ns. prot. n. 0033110)), Jamendo ha precisato di avere acquisito nel 2019 la qualifica di EGI in Lussemburgo, a seguito dell'adozione in quel Paese del recepimento della Direttiva Barnier, verificando tuttavia che *“alcune caratteristiche proprie del modus operandi” della Società “sono difficilmente compatibili con il sistema di gestione collettiva proprio delle EGP”*. Orbene, sotto questo profilo, preme rilevare che nell'oggetto sociale dello Statuto della Società le attività riportate sono interamente riconducibili a quelle di intermediazione dei diritti d'autore e connessi, ed in particolare:

- i. l'esercizio dei diritti di sfruttamento delle prestazioni artistiche di tutti i diritti relativi alla pubblica esecuzione, rappresentazione o riproduzione meccanica nell'ambito delle licenze concesse di titolari dei diritti rappresentati dalla Società;
- ii. la negoziazione, la fissazione del prezzo, la riscossione e la ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti dovuti ai titolari;
- iii. la difesa e la promozione dei titolari dei diritti iscritti e dei loro interessi collettivi morali e materiali, inclusa la difesa in giudizio.

Risulta pertanto chiaro che lo svolgimento di attività di intermediazione in qualità di EGI non può essere considerato come una mera possibilità della quale la Società si riserva di avvalere in un secondo momento, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo europeo, bensì costituisce per statuto stesso il principale scopo della società.

c) In merito alla asserita non riconducibilità dell'attività di Jamendo alla intermediazione del diritto d'autore o di diritti connessi, si osserva quanto segue:

- i. come noto, il comma 1 dell'art. 180 LDA, nell'istituire la sopracitata riserva in favore della SIAE e degli altri OGC, sembrerebbe avere una portata piuttosto ampia, facendo riferimento all' *“attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”*. Come detto in precedenza, lo stesso articolo chiarisce, al successivo comma 4, che uno dei limiti alla riserva di cui al primo comma è la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i diritti riconosciuti

dalla legge. Con questa previsione il legislatore ha voluto senz'altro affermare che il titolare può decidere di gestire ed amministrare i propri diritti, a partire da quelli di utilizzazione economica, senza dover ricorrere necessariamente all'intermediazione di un terzo. Tale libertà è senz'altro sancita anche dall'art. 4, comma 2, del Decreto, secondo il quale l'opzione di affidare la gestione dei propri diritti ad un OGC o una EGI di sua scelta, ferme restando, ovviamente, le previsioni dell'art.180 LDA, costituisce per il titolare dei diritti una possibilità, evidenziando in tal modo il carattere volontario dell'adesione al soggetto intermediario. Tuttavia, tale libertà dovrebbe essere intesa nel senso che il titolare mantiene inalterata la propria prerogativa di negoziare una licenza o la cessione dell'uso dei propri diritti direttamente con il soggetto che sfrutta economicamente l'opera (utilizzatore). Si consideri, inoltre, che, come indicato da Jamendo nel "Contratto di distribuzione", l'autore concede a Jamendo una serie di diritti riconducibili a quelli tutelati dalla LDA, tra i quali i diritti per la riproduzione (inclusa la possibilità di modifica), i diritti per la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico, i diritti di sincronizzazione;

- ii. l'argomento per il quale l'attività di Jamendo si differenzia da quelle degli OGC e delle EGI in quanto l'una prevede la cessione dei diritti per un singolo brano, mentre le altre chiedono all'autore o all'AIE di conferire il mandato per l'amministrazione di tutte le opere non appare accoglibile. Proprio in virtù del sopracitato comma 4 dell'art.180 LDA, infatti, l'autore mantiene la propria libertà di esercitare direttamente i propri diritti ovvero di affidarli all'intermediazione di un terzo indipendentemente dal numero di opere dei cui diritti è titolare. Egli potrebbe quindi decidere di affidare una o più opere ad un OGC, e per l'amministrazione di uno o più diritti, e di contrattare direttamente con l'utilizzatore per una o altre opere e per altri diritti;
- iii. la previsione del "Contratto di distribuzione" secondo la quale l'autore deve garantire a Jamendo di non essere membro di un OGC, "*ovvero con nessuna entità che riveste funzioni analoghe*" non può di per sé essere sufficiente a dimostrare che l'attività posta in essere da Jamendo Licensing sia estranea a quella di un OGC o una EGI. Come esposto in precedenza, infatti, la possibilità di non aderire ad un OGC, resta per l'autore impregiudicata ai sensi dell'art. 180, comma 4, LDA. Per altro, la circostanza che la stessa Jamendo ricopra il ruolo di EGI, rende la suddetta previsione ancor meno vincolante;
- iv. secondo quanto riportato nel "Contratto di distribuzione", l'autore riconosce e accetta che le proprie opere siano distribuite a fini commerciali da parte di Jamendo o dai suoi "partner", definiti come "*qualsivoglia terza parte, persona fisica o giuridica, cliente, partner, affiliato, con cui Jamendo ha instaurato o instaurerà relazioni commerciali che prevedono l'accesso alle opere della suddetta terza parte e/o dei suoi utenti e in grado di generare ricavi (ricavi pubblicitari, ricavi sull'utilizzo delle licenze o di qualsiasi altro tipo)*" (art. 4). Inoltre, lo stesso Contratto (art. 2) descrive l'offerta di Jamendo Licensing come

articolata in due modalità: “In-store”, per licenze relative alla musica di sottofondo per la diffusione nei punti vendita e negli spazi pubblici, e “Catalog” per la vendita di licenze finalizzate alla sincronizzazione. Secondo le informazioni fornite nella risposta alla prima richiesta di informazioni resa in data 11 gennaio 2023 (ns. prot. n. 0007385 del 12 gennaio 2023), il servizio Jamendo Licensing conta 1.275 clienti, dei quali 255 per il servizio “In-store” 1.020 per il servizio “Catalog”. Risulta altresì che Jamendo Licensing è il solo servizio remunerativo per la Società in quanto *“attraverso Jamendo Music non vengono generati ricavi”*. Il modello di business di Jamendo Licensing si basa quindi sulla concessione di licenze i aventi ad oggetto lo sfruttamento commerciale dei brani degli autori aderenti a Jamendo. L’attività svolta da Jamendo verso i “partner” commerciali è del tutto assimilabile a quella svolta da parte di un OGC nel licenziare i brani che appartengono al proprio repertorio ad un utilizzatore;

- d) per le ragioni esposte in precedenza, è stata accertata la natura di EGI di Jamendo. Inoltre, è stata fornita prova del fatto che la società opera nel mercato italiano, sia per ciò che riguarda la gestione degli autori che affidano un mandato sottoscrivendo il “Contratto di distribuzione” di Jamendo Licensing, sia per quanto attiene ai rapporti con gli utilizzatori. Pertanto, la Società avrebbe dovuto presentare all’Autorità la segnalazione certificata di inizio attività, i sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto, al fine di poter essere iscritta all’elenco delle imprese in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 8 del Decreto, secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 3, del Decreto medesimo;

RITENUTA pertanto confermata la violazione degli artt. 4, comma 2, ed 8, comma 3, del Decreto;

CONSIDERATO che la violazione dell’art.8 non è assistita da alcuno specifico presidio sanzionatorio nel Decreto;

RITENUTO pertanto, in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 2, che ricorrono i presupposti per la sanzione prevista dall’art. 41, comma 2, del Decreto a norma del quale “[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l’attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell’attività.”;

RITENUTO, in particolare, alla luce di quanto previsto nelle Linee guida, che il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo per le imprese

che abbiano una dimensione economica di modesta entità in relazione al minimo edittale come nel caso di specie;

RITENUTO, inoltre, di dover diffidare la Società dal reiterare la condotta consistente nella violazione dell'art. 8, comma 3;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione dell'art. 4, comma 2 del Decreto, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve, in considerazione della ridotta potenzialità lesiva della violazione rispetto al bene giuridico tutelato e della modesta entità del danno allo stesso cagionato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società a seguito della ricezione dell'atto di contestazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

Jamendo S.A. è una Società di diritto Lussemburghese, la cui attività, come descritta nell'oggetto sociale all'art. 4 dello Statuto, è riconducibile all'intermediazione dei diritti di sfruttamento delle prestazioni artistiche di tutti i diritti relativi alla pubblica esecuzione, rappresentazione o riproduzione meccanica nell'ambito delle licenze concesse ai titolari dei diritti rappresentati dalla Società, nonché alla negoziazione, alla fissazione del prezzo, alla riscossione e alla ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti dovuti ai titolari iscritti. Pertanto, la società si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, in considerazione dell'ammontare del fatturato dallo stesso realizzato in Italia nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (pari a circa 170.000,00 euro - centosettantamila/00), appare congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione vale a dire pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione dell'art. 4, comma 2, del Decreto.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte della Società Jamendo S.A., con sede legale in L-1930, Lussemburgo, 76, avenue de la Liberté, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

DIFFIDA

la Società Jamendo S.A. dal proseguire la condotta che integra la violazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 nei termini descritti in motivazione.

ORDINA

alla medesima Società Jamendo S.A., con sede legale in L-1930, Lussemburgo, 76, avenue de la Liberté, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 42/23/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 42/23/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba